

CSEME C.I.



14083-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LORENZO ORILIA

- Presidente -

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

Ud. 24/03/2021 - CC

Dott. GIUSEPPE TEDESCO

- Consigliere -

R.G.N. 3657/2020

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO

- Consigliere -

14083
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3657-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- *ricorrente* -

contro

COMUNE di ORISTANO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. R.G. 376/2019 del TRIBUNALE di
ORISTANO, depositata l'08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

2842
21

ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

- il Tribunale di Oristano, accolto l'appello del Comune di Oristano, in riforma della sentenza del Giudice di pace, rigettò l'opposizione avanzata da (omissis) avverso il verbale elevato nei di lui confronti dalla Polizia locale, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 7, commi 1-15 cod. della strada, per avere il medesimo sostato la propria autovettura in zona a pagamento oltre il tempo consentito; considerato che l'unico motivo sul qual si fonda il ricorso del (omissis) rimasta intimata la controparte, con il quale viene denunciata violazione dell'art. 1 l. n. 689/1981, in relazione all'art. 7, c. 1, lett. f) 15, secondo periodo, cod. della strada, assumendosi che la sentenza aveva errato per non avere tenuto conto del fatto che, sulla base dell'art. 7 citato il Comune di Oristano aveva determinato il lasso di tempo sottoposto a pagamento (0,5 euro) in trenta minuti e poiché, nel caso in esame, la sosta esuberante la tariffa pagata era inferiore ai trenta minuti, non andava applicata la sanzione, è manifestamente privo di fondamento, avendo questa Corte chiarito che la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 7, comma 15, c.d.s., trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della "sosta regolamentata", introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell'offerta di sosta (Sez. 2, n. 16258, 3/8/2016, Rv. 641006);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in

modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida deliberazione dei ricorsi "inconsistenti";

che, pertanto, essendo l'Amministrazione rimasta intimata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza esservi luogo a regolamento delle spese;

che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30

gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2021

Il Presidente

(Lorenzo Orilia)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 21 MAG. 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicardello*